
 * MI *
 * * *

 * MI *
 * * *

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

NUM. 23259/2013 REG. GEN.

NUM. ORD. 014

 REL. RAGONESI VITTORIO

RICORSO ORDINARIO

ai sensi dell'art.377 di procedura civile, le comunico che la discussione del ricorso:

0001 BANCA POPOLARE VESUVIANA SOCIETA' COOPERATIVA

contro

0002 LETTIERI GIOVANNI

0003 BANCA POPOLARE VESUVIANA SOCIETA' COOPERATIVA

0004 FALLIMENTO ALLEVAMENTO ACQUACOLTURA MEDFISH SPA IN LIQUIDAZIONE + Altri

è stata fissata all'udienza CAMERA DI CONSIGLIO del giorno 17/02/2015

Si allegano:

- Decreto di fissazione udienza
- Relazione del Magistrato.

Originali depositati in Cancelleria

Se il ricorso è connesso ad altro, si prega informare la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.
 Per il deposito in Cancelleria degli atti e delle memorie devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e le norme della Prima Presidenza.

ROMA, 24 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO

.....
 IL CANCELLIERE
 Maria Pia Sbordani

0001 Agli Avvocati RICCARDI ALFREDO
 c/o D'AMBROSIO ANIELLO MARIA
 VIA VALSESIA 40 - ROMA

081 19308558

0002 Agli Avvocati SELLITTI GLENOVEFFA
 c/o PLACIDI GIUSEPPE
 VIA COSSERIA 2 - ROMA

081 5624143

0003 Agli Avvocati RICCARDI ALFREDO, D'AMBROSIO ANIELLO MARIA
 c/o D'AMBROSIO ANIELLO MARIA
 VIA VALSESIA 40 - ROMA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Ricorso n. 23259-2013

Ricorrente: BANCA POPOLARE VESUVIANA SOCIETA' COOPERATIVA

CONTRORICORRENTE INCIDENTALE: LETTIERI GIOVANNI

Decreto di fissazione di udienza in CAMERA DI CONSIGLIO

Il Presidente

visto l'art. 380 bis cod. proc.civ;
letta la relazione depositata dal relatore Cons. **VITTORIO RAGONESI**
sul ricorso iscritto al NRG 23259-2013

FISSA

per il giorno **17/02/2015 ore 10:00** l'adunanza della SESTA SEZIONE CIVILE - 1
della Corte in CAMERA DI CONSIGLIO e nomina relatore il Cons. **VITTORIO RAGONESI**
Manda alla Cancelleria per la comunicazione e le notificazioni
della relazione e del decreto ai sensi dell'art. 380-bis.

Roma,

15 DIC. 2014

F.to il CONSIGLIERE DELEGATO
SALVATORE DI PALMA

Copia conforme all'originale depositata in Cancelleria

E' copia conforme all'originale

Roma,

22 DIC. 2014



IL CANCELLIERE
Maria Pia Spaccatola

Corte Suprema di Cassazione

Sezione sesta civile (1)

Ricorso n. 23259/2013

Ric. Banca Popolare Vesuviana

Res. Lettieri Giovanni

Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO

Che la Banca Popolare Vesuviana soc. coop. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto dell'1.8.13 con cui il tribunale di Latina aveva ammesso il medesimo allo stato passivo del Fallimento della Agricoltura Medfish spa ;
che il Lettieri ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale cui ha resistito con controricorso la banca Popolare.

Osserva

Con l'unico motivo di ricorso la Banca contesta l'avvenuta ammissione al passivo del Lettieri sostenendo che questi, quale fideiussore della società fallita, aveva solo successivamente alla dichiarazione di fallimento effettuato un pagamento parziale e non integrale del debito garantito.

Il ricorso appare fondato.

Questa Corte con una recente rivisitazione degli artt. 61 e 62 l.f ha affermato che il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o

dal fideiussore non risulti interamente soddisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, secondo comma, legge fall., il quale costituisce una norma speciale, che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale "ex parte creditoris", cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento. (Cass 3216/12).

Venendo al ricorso incidentale se ne rileva l'infondatezza.

Nessuna rilevanza assume la circostanza che la banca non abbia sollevato eccezioni all'ammissione al passivo del credito che altro coobbligato della fallita aveva effettuato in via parziale alla banca stessa, non essendo possibile stabilire collegamenti tra le decisioni effettuate in sede di ammissione al passivo dei diversi crediti..

Quanto alla censura di inapplicabilità dell'art 61 comma 2 l.f. alla presente fattispecie, vale quanto già in materia deciso dalla sentenza di questa Corte dianzi citata.

La censura infine relativa alla natura della transazione non risulta essere stata proposta con l'atto di opposizione onde la stessa deve ritenersi nuova e come tale inammissibile.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc .

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio

Roma 30.10.14

F.to Il Cons relatore

V. Ragonesi

E' copia conforme all'originale

Roma,

22 DIC. 2014



IL CANCELLIERE
Maria Pia Scordani